

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 104-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE DIONISI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**VITTORIO LIBERATORI**

**per i reati di cui agli articoli 479 e 324 (323) del codice penale  
(falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(CONSO)**

**il 27 marzo 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'8 marzo 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Liberatori per i reati di cui agli articoli 479 e 324 (323) del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio).

In data 27 marzo 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 29 marzo 1993 e deferita alla Giunta l'8 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 28 aprile 1993.

La vicenda riguarda la localizzazione del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, operata dal Consiglio comunale di Arezzo e denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo con atto pervenuto il 13 luglio 1989 dai signori Bruno Rondellini ed altri, i quali hanno ipotizzato i reati di falso ideologico in atto pubblico e di interesse privato in atti d'ufficio a carico dei consiglieri comunali (tra cui il senatore Liberatori) che avevano votato a favore della delibera in questione.

Successivamente il procedimento ha avuto uno svolgimento molto complesso: il 5 gennaio 1990 il Pubblico ministero chiedeva al Giudice per le indagini preliminari il decreto di archiviazione, ma il Procuratore generale disponeva l'avocazione con decreto del 3 marzo 1990, ai sensi dell'articolo

412, comma 2, del codice di procedura penale, andando poi di contrario avviso; tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari in data 18 aprile 1990 decideva la fattispecie con un decreto di archiviazione, impugnato dallo stesso Procuratore generale con ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale (Sezione V, sentenza 11 gennaio 1991) annullava il provvedimento archiviautorio del Giudice per le indagini preliminari per ragioni di procedura.

Pertanto, il procedimento ha ripreso il suo corso, e nell'udienza del 30 marzo 1993 è stata chiesta la sospensione del processo nei confronti del senatore Liberatori, in mancanza di autorizzazione a procedere.

Nella stessa richiesta del magistrato si precisava che «senza una decisione della Camera cui la garanzia costituzionale è conferita, nessuna decisione può prendere l'Autorità giudiziaria, nemmeno favorevole all'interessato».

Lo stesso senatore Liberatori, dal canto suo, con lettera del 22 aprile 1993, ha invitato la Giunta a concedere l'autorizzazione a procedere affinché nei suoi confronti possa essere pronunciata sentenza di assoluzione «perchè il fatto non sussiste», come già avvenuto nella ricordata udienza del marzo scorso nei riguardi degli altri coimputati.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

DIONISI, relatore